



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
01-10-33 - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Oristano

Direzione generale valutazioni ambientali
VA@pec.mite.gov.it
Commissione Tecnica PNRR/PNIEC
COMPNIEC@pec.mite.gov.it
e p.c. 05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e
Incidenze Ambientali
e p.c. Stazione forestale di Cuglieri

Oggetto: [ID: 8561] **Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D. Lgs 152 del 2006 relativa al Progetto di un impianto eolico denominato "Scano-Sindia", della potenza di 336 MW da realizzarsi nei Comuni di Sindia (NU) e Scano Montiferro (NU) e delle relative opere di connessione alla RTN presso il Comune di Macomer (Nu). Proponente: VCC Scano Sindia S.r.l. – Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Comunicazione nuovo avviso.**

Vista la nota della Direzione Generale dell'Ambiente relativa all'istanza di cui all'oggetto, e viste le integrazioni al progetto ed allo studio di impatto ambientale, datate 24.04.2023, consultabili sul sito del Ministero dell'Ambiente, si comunica quanto segue.

A seguito delle osservazioni presentate dal Servizio scrivente, in relazione alla proposta progettuale che prevede la realizzazione di un impianto eolico localizzato in agro dei comuni di Sindia (NU) e di Scano di Montiferro (OR), con stazione di connessione in agro del comune di Macomer (NU), costituito da 56 torri eoliche, delle quali 12 in giurisdizione del servizio territoriale del CFVA di Oristano, sono state depositate le integrazioni progettuali al fine di chiarire le criticità evidenziate in sede di istruttoria. Esaminate le integrazioni, ed in particolare la "Relazione agronomica boschi, sugherete e aree seminaturali", si ritiene che le criticità e le carenze illustrate con la nota di questo servizio, prot. n. 709 del 04.01.2023, permangano, almeno in gran parte, ravvisando, nello specifico, quanto segue.

- L'art. 4 della Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016 (non diversamente dal Decreto Legislativo n. 34 del 3 aprile 2018) definisce il bosco (...) *qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

vegetazione arborea forestale associata o meno a quella arbustiva spontanea o di origine artificiale, ivi compresa la macchia mediterranea, in qualsiasi stadio di sviluppo, tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento (...). Pertanto anche ciò che viene identificato, nella relazione agronomica su citata, come "pascolo alberato" o "pascolo con elevata copertura boschiva" è in realtà bosco. Per poter definire una determinata superficie "pascolo alberato", la copertura arborea deve essere inferiore al 20 per cento. Proprio perché è nota la difficoltà di individuare ciò che viene definito giuridicamente "bosco", si era chiesto di poter disporre di file in formato shape (o simili) rappresentativi della totalità delle opere da realizzare (aerogeneratori, viabilità, opere accessorie permanenti e temporanee,..); tale carenza, che persiste anche a seguito delle ultime integrazioni, impedisce la verifica delle interferenze specifiche delle opere con le aree interessate da soprassuoli boschivi.

- Nella Relazione agronomica non si fa riferimento ai soprassuoli boscati, ma ci si limita a fare il censimento delle sole piante di quercia da sughero, individuando, presumibilmente, quelle da sradicare (375 nella tabella di pag. 42/43 e 374 nella tabella successiva, pagg. 43/50). La presenza di lecci, roverelle e specie della macchia mediterranea, che, con o senza sughere, formano soprassuoli boscati, non viene presa in considerazione. Per quanto riguarda il censimento delle sughere nulla viene detto in merito alla possibilità di ripristinarle (ad esempio laddove ricadano su piazzole e strade temporanee), o di metterle a dimora altrove (laddove interessino strade e piazzole permanenti). Le dimensioni (altezze e diametri) sono individuate sommariamente per gruppi di piante (non sempre), senza che vengano riportate in tabella. Infine, le misure di mitigazione e compensazione previste per gli abbattimenti delle sughere (pagg. 52-55) sono vaghe e generiche. Tutto ciò crea un quadro descrittivo di partenza scarsamente dettagliato, che rende le operazioni di verifica e controllo, al momento dell'eventuale realizzazione dei lavori, molto difficili.
- In relazione agli spostamenti degli aerogeneratori proposti, si rileva che:
 - l'aerogeneratore WTG30 viene spostato da un'area di tipo BOSCO/PASCOLO incendiata in un'area di tipo ALTRO (seminativo) incendiata (ciò costituisce un miglioramento);
 - l'aerogeneratore WTG33 viene spostato circa 100 m a sud del perimetro dell'area PASCOLO incendiata (miglioramento);
 - gli aerogeneratori WTG11, WTG12, WTG14 e WTG15 continuano ad essere ubicati in aree da ritenersi boscate ai sensi dell'art. 4 L.R. 8/2016. Anche l'aerogeneratore WTG12, che viene spostato, passa da un'



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

area boscata ad un'altra area boscata, che dista in linea d'aria circa 60 m dall'area BOSCO incendiata (non c'è miglioramento);

- gli aerogeneratori WTG10, WTG16, WTG17 e WTG32 ricadono su aree caratterizzate da pascolo alberato con sughera, specie tutelata dalla L.R. 4/1994 (non c'è miglioramento);

- l'aerogeneratore WTG29, ancorché dichiarato, nella relazione agronomica, "spostato", sulla cartografia con fondo IGM rimane posizionato nell'area ove era stato messo in precedenza, coincidente con un pascolo nudo (miglioramento?).

Continua a non essere quantificata la quantità di soprassuolo boschivo da trasformare, inoltre non vengono descritte le tipologie dei soprassuolo oggetto di trasformazione (per realizzare non solo le piazzole, permanenti e temporanee, ma anche i cavidotti e le strade, permanenti e temporanee), né viene definita alcuna misura specifica di compensazione. L' allegato alla D.G.R. n. 11/21 del 11.3.2020 prevede la necessità di ottenere l'autorizzazione paesaggistica per la trasformazione del bosco e la presentazione di un progetto di rimboschimento compensativo di superficie pari a quella trasformata, che deve essere approvato dal Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del CFVA, e deve contenere i seguenti allegati: relazione tecnica descrittiva degli interventi che si intendono realizzare e dell'area oggetto di intervento, individuazione dell'area oggetto degli interventi compensativi proposti (su carta topografica in scala 1:10000/1:25000 e su planimetria catastale), computo metrico estimativo redatto utilizzando i prezzi di riferimento dei prezzari regionali vigenti o derivanti da analisi dei costi, assenso del proprietario e del conduttore dei terreni oggetto degli interventi compensativi all'esecuzione dei lavori.

- In relazione alle potenziali interferenze degli aerogeneratori con gli eventuali interventi che si dovessero rendere necessari per lo spegnimento degli incendi (abbastanza frequenti nella macroarea in esame), non si sono riscontrate integrazioni, pertanto permangono le criticità sollevate in merito.

Cordiali saluti.

Il direttore del Servizio
(Art. 30 comma 4 L.R.31/98)

Simona Pallanza